



IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 26 aprile 2010, n. 86, sono stati convalidati nella carica, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali;
- in data 18 giugno 2008 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l. composto da cinque consiglieri;
- con nota del 2 aprile 2010, P.G. n. 2010/0148443 l'arch. Giampaolo Pighin ha presentato le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione di La Immobiliare S.r.l. a decorrere dal 15 aprile 2010;
- con nota del 23 aprile 2010, P.G. n. 2010/0187280, il prof. Enzo Micelli ha comunicato che nella riunione del Consiglio di Amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l. del 21 aprile 2010 ha presentato le proprie dimissioni da Presidente il Consiglio di Amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l. unitamente ai consiglieri avv. Lorenza Pandiani e prof. Mauro Martignon;

Richiamati:

- l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- gli artt. 2382, 2383 e 2386 del Codice Civile;
- l'art. 1, commi 734 e 735 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

Visti:

- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115;



- la deliberazione del Consiglio Comunale 10 gennaio 2005, n. 5 “Norme sulla partecipazione del Comune, per il tramite dei propri organismi strumentali, in società di capitale e/o in consorzi – nomine nelle controllate e collegate – Controllo del Consiglio Comunale sulla gestione dei servizi. Indirizzi al Sindaco.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 27 giugno 2005, n. 97 “Combinato disposto di cui agli artt. 42, 2° comma, lett. M) e 50, 8° comma del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 – Indirizzi al Sindaco.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 2 maggio 2006, n. 59 “Indirizzi del Consiglio Comunale alle società controllate del Comune di Venezia.”;
- lo Statuto di La Immobiliare Veneziana S.r.l.;

Considerato che:

- è venuta a mancare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l. con la conseguente decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della società;
- è imminente la convocazione dell’Assemblea di La Immobiliare Veneziana S.r.l. per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e per l’approvazione del bilancio di esercizio 2009;
- è pertanto necessario che il Comune di Venezia provveda a designare con urgenza i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l. al fine di consentire la ricostituzione dell’organo di amministrazione e di permettere, di conseguenza, un regolare funzionamento della società;
- l’art. 18 dello Statuto di La Immobiliare Veneziana S.r.l. prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri variabile, su delibera dell’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque;
- l’art. 17 dello Statuto di La Immobiliare Veneziana S.r.l. prevede che l’Assemblea ordinaria, nomini gli amministratori, dopo averne determinato il numero, su designazione del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 8 comma 2 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 giugno 1991, n. 235, e successive modificazioni, hanno confermato



il trasferimento in capo al Sindaco della competenza sulle nomine e sulle designazioni già in capo al Consiglio Comunale;

AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di La Immobiliare Veneziana S.r.l.;
2. il **termine per la presentazione** delle candidature corredate dai relativi **curricula** è fissato per le **ore 12.00** di venerdì **28 maggio 2010**;
3. le candidature dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale e presentate presso gli uffici del protocollo generale:
 - Venezia: Ca' Farsetti – San Marco, 4136 dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Mestre: Via Ca' Rossa, 10/C dal lunedì al venerdì ore 9-13;
 - Favaro Veneto: Centro Civico – Piazza Pastrello, 1 dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;
 - Lido: Via Sandro Gallo, 32/A dal lunedì al venerdì ore 8.45-13;o inviate tramite raccomandata indirizzata a Comune di Venezia – Direzione Generale, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 Venezia (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante);
4. l'aspirante deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:
 - quali sono gli incarichi ricoperti al momento della domanda presso società, enti, aziende ed istituzioni;
 - di non trovarsi nelle situazioni previste all'articolo 7 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi
 - a. si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge;



- b. è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
 - c. chi, al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
- di non trovarsi nella situazione prevista all'art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che recita: "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.";
5. l'aspirante deve altresì dichiarare espressamente di essere a conoscenza di quanto previsto all'art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore;
6. l'aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - d. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - e. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - f. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - g. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - h. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei



IL SINDACO

delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- i. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- j. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Venezia, 12 maggio 2010

IL SINDACO
Giorgio Orsoni